



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

Provincia di Padova

COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

Viene esposto all'Albo Pretorio

il giorno 20 APR. 2018

fino al 20 MAG. 2018

Ospedaletto Eug., il 20 APR. 2018

C 6167 Comune di
OSPEDALETTO EUGANEO

Protocollo n° 0005718 del 18/04/2018



Titolo X
Classe 1

0 201800 057182

Li, 18 APR. 2018

IL MESSO COMUNALE
Giacopini Cesare



OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica concernente disposizioni volte al contenimento delle polveri sottili (PM 10) nel territorio Comunale.
ORDINANZA N° 21 /2018

IL SINDACO

VISTI:

- il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 ug/mc (come media giornaliera della concentrazione di PM 10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;
- la deliberazione della Regione Veneto n. 57 del 11/11/2004 che ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) che istituisce il Tavolo Tecnico Zonale "Area metropolitana" (TTZ) della Provincia di Padova con il compito di coordinare gli interventi proposti dai Co-muni aderenti, al fine di una omogeneizzazione delle azioni di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- la DGRV 2130 del 23/10/2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, in vigore dal 01/01/2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;
- la nota della Provincia di Padova protocollo numero 117055 del 29/11/2017 (assunta al protocollo generale del Comune di Ospedaletto Euganeo al n. 17001 del 29.11.2017) avente per oggetto "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera (DCR 11/11/2004 n. 57 e successivo aggiornamento con DCR n. 90 del 19/04/2016). Interventi di contrasto dell'inquinamento atmosferico";

CONSIDERATO

che, nella suddetta nota la Provincia di Padova evidenziava l'accordo interregionale recepito dalla Regione Veneto con DGRV n. 836 del 06/06/2017 nonché quanto disposto con proprio provvedimento n. 37 in data 28/09/2017 dal Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 Agglomerato di Padova e

relativi Comuni della provincia con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è stata disposta una serie di misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;

RITENUTO

pertanto urgente l'adozione dei provvedimenti di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale corrente come suggerito nella nota della Provincia di Padova sopra indicata per contrastare le elevate concentrazioni di inquinanti rilevate da Arpav e comunicate dalla Provincia di Padova;

CONSIDERATO:

- che il traffico rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nel territorio e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili -inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici - particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- che gli impianti di riscaldamento a combustibile non gassoso producono un'elevata quantità di polveri sottili (Pm10) e quindi contribuiscono pesantemente all'inquinamento dell'aria;
- che la stagione invernale si caratterizza per valori elevati di concentrazione dei suddetti inquinanti ed in particolare del PM10;

VISTA

la nota prot. 0111080 del 22.11.2017 con la quale il Dipartimento Provinciale di ARPAV inviava la relazione della campagna con stazione mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Ospedaletto Euganeo;

VISTA

la relazione del responsabile del V Settore Polizia Locale – Sicurezza, circa l'analisi dei dati sul rilevamento dei transiti dei veicoli nella S.R. n. 10;

VISTI

il Decreto Legislativo numero 267 del 18/08/2000, il Regolamento Comunale e il vigente Statuto Comunale.

VISTO

D. Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della strada e successive modifiche e/o integrazioni;

VISTI

gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. Numero 267 del 18/08/2000 “competenze del Sindaco” e “attribuzione del Sindaco nelle funzioni di competenza statale” relativamente alla facoltà di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti che nella fattispecie presente prevedono misure atte a contenere l'inquinamento atmosferico segnalato dagli Enti sopra indicati;

ORDINA

1. Ai cittadini del Comune di Ospedaletto Euganeo è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

- **E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli più inquinanti:**
 - a. veicoli alimentati a benzina NO-KAT euro 0 ed euro 1;
 - b. veicoli alimentati a gasolio euro 0 euro 1 e euro 2;
 - c. motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del 01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC);

- **E' vietato bruciare sterpaglie, carta e altri materiali che potrebbero provocare emissione di fumi inquinanti;**
- **E' vietato per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso;**
- **E' prescritto il limite a 19° C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;**
- **Gli spazzamenti e lavaggi delle strade Comunali di norma eseguiti, saranno da differirsi in caso di temperatura uguali o inferiori a 3°C;**
- **E' vietata l'installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" ;**
- **E' sospesa la possibilità di combustione dei materiali vegetali di cui alla DGRV n. 122/2015 avente per oggetto "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006);**

COMUNICA

Sanzioni previste

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e come stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 24 settembre 2008.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti per attuare gli indirizzi che saranno indicati.

INVITA

la popolazione, in particolare durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-pooling);
- valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta e/o mobilità a piedi;
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti abitativi;
- limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;

- non accendere fuochi per bruciare sterpaglie, ramaglie provenienti da lavori agricoli e altri materiali e/o rifiuti;
- avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
- limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 – Area III — Tecnica LL.PP.

Responsabile: Dr. Guido Carrarello

e-mail: lavori pubblici@comune.ospedalettoeuganeo.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

alla Prefettura di Padova
al settore Ambiente della Provincia di Padova
al Comando di Polizia Locale
al Responsabile del Servizio Tecnico
al Comando Locale Stazione Carabinieri

Dalla Residenza Municipale, li **18 APR. 2018**



IL SINDAGO
Arch. Giacomo SCAPIN